

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1551 del 29/03/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOLTURA ed AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1608 del 29/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOLTURA ed AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCOB CESENA - S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235..",* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 19/06/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata comprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che con determinazione DET-AMB-2019-823 del 20/02/2019, rilasciata alla SOCOB CESENA Srl dal SUAP in data 05/03/2019 con Atto Prot. Unione 11118, si è proceduto all'aggiornamento, ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018, dell'ALLEGATO B dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Visto che in data 25/01/2019 è stata presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio richiesta di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, acquisita da Arpae al PG/2019/14142 del 28/01/2019, in quanto SOCOB CESENA - S.R.L. ha variato ragione sociale in IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L., con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235 (C.F./P.IVA 01851940401);

Vista la documentazione allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota di Arpae PG/2019/28847 del 21/02/2019 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990, con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 07/03/2019 la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/37592;

Atteso che nell'istanza è stato dichiarato che nulla è mutato per quanto riguarda gli aspetti ambientali e che la nuova ditta adempirà a tutte le prescrizioni contenute nell'AUA;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 01/03/2019, IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list);

Evidenziato che in occasione dell'adozione della determinazione DET-AMB-2019-823 del 20/02/2019 relativa all'aggiornamento, ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018, non si è provveduto, per mero errore materiale, anche al contestuale aggiornamento dell'ALLEGATO A dell'AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dell'ALLEGATO A in occasione del presente atto;

Visto pertanto il rapporto Istruttorio reso dal Responsabile dell'Endoprocedimento "autorizzazione alle emissioni in atmosfera" in data 28/03/2019, ove, relativamente all'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del

D.M. 69/2018, si propone la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione:

- alla **voltura** della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCOB CESENA - S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turroni n. 235. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turroni n. 235.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 19/06/2018, come successivamente aggiornata, in favore di IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turroni n. 235 (C.F./P.IVA 01851940401);
- all'**aggiornamento** della determinazione predetta con la sostituzione del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al 30/06/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Vista la nota della Dirigente di questo SAC di Arpa e del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: "Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa";

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **VOLTURARE** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCOB CESENA - S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turroni n. 235. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turroni n. 235.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 19/06/2018, come successivamente aggiornata, **in favore di IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L.** nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turroni n. 235 (C.F./P.IVA 01851940401).
2. Di **AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018, con la sostituzione del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interes-

se, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici
Dr. Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di produzione di conglomerato bituminoso e di produzione di conglomerato cementizio, sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 19/06/2018 prot. n. 27012 a SOCOB CESENA S.r.l. Tale AUA comprendeva all'ALLEGATO B anche l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06.

In data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni, cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come "granulato di conglomerato bituminoso". Gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da "granulato di conglomerato bituminoso" classificati come "rifiuti cessati" (ex materie prime secondarie), a partire dal 30/10/2018 devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018. A tal fine, il decreto prevede che entro il 30/10/2018, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso devono presentare comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018.

Con PEC del 30/10/2018 acquisita al PGFC n. 18662 del 31/10/2018, come integrata con documentazione acquisita al PGFC n. 19982 del 27/11/2018 e 21076 del 14/12/2018, la Ditta ha presentato ad Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena una comunicazione di modifica non sostanziale inerente l'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018 dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 di cui all'Allegato B dell'AUA rilasciata con DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018.

Con la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla SOCOB CESENA S.r.l. ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 21145 del 14.12.2018, è stato contestualmente richiesto alla Ditta di presentare specifica documentazione integrativa ed in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera è stato richiesto quanto segue:

- *"precisare come avviene la movimentazione dei rifiuti successivamente alla triturazione per la formazione dei cumuli e l'effettuazione delle verifiche analitiche. Specificare altresì come avviene la successiva alimentazione all'impianto di produzione di conglomerato a caldo. Quanto sopra consentirà di procedere all'aggiornamento delle emissioni in atmosfera attribuendo ad ogni emissione i limiti previsti dalla norma (riduzione dei limiti per le emissioni derivanti da rifiuti o valori da normativa per le emissioni derivanti da materie prime) e per la valutazione delle emissioni diffuse originate dalla movimentazione dei rifiuti e del granulato".*

La ditta con PEC acquisita al PGFC n. 7067 del 16.01.2018 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

Nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 i valori limite delle emissioni E3 "Tramoggia - frantoio – vallo selezionatore" ed E1 "Tamburo essiccatore e bruciatore" erano stati stabiliti sulla base del fatto che il rifiuto di conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) veniva recuperato attraverso un processo a freddo, nel caso di E3, ed attraverso un processo termico, nel caso di E1, in conformità alle disposizioni dell'Allegato 1 Suballegato 2 "Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" del D.M. 05/02/1998, così come risulta dal verbale della Conferenza di servizi del 19/02/2008 che ha portato al rilascio dell'autorizzazione n. 403 del 30/06/2008.

Con la comunicazione del 30/10/2018 in oggetto per l'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018, il rifiuto di conglomerato bituminoso cessa ora di essere considerato rifiuto a seguito delle operazioni di recupero svolte negli impianti di cui all'emissione E3 "Tramoggia - frantoio – vallo selezionatore", per essere qualificato come "granulato di conglomerato bituminoso". Pertanto, a seguito di quanto sopra riportato, l'impianto di cui al punto di emissione E1 "Tamburo essiccatore e bruciatore" non deve più essere considerato come una "attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici" di cui al punto 2 dell'Allegato 1 Suballegato 2 al D.M. 05/02/1998 dal momento che in esso potranno essere utilizzate solo materie prime tradizionali e "granulato di conglomerato bituminoso" mentre non potranno più essere trattati rifiuti.

A seguito di quanto sopra riportato si ritiene di confermare il valore limite stabilito dall'autorizzazione vigente per l'emissione E3, dal momento che continua ad essere relativo ad un processo a freddo di recupero di rifiuti non pericolosi.

Risulta invece necessario aggiornare i valori limite dell'emissione E1, che erano stati stabiliti nella Conferenza di servizi del 19/02/2008 applicando le indicazioni del punto 2 dell'Allegato 1 Suballegato 2 al D.M. 05/02/1998 e considerando una quantità oraria di rifiuti alimentati all'impianto (A rifiuto) pari al 40% ed una quantità oraria di materie prime tradizionali alimentata all'impianto (A processo) pari al 60%; si ritiene di adottare i valori limite per gli impianti che trattano materie prime tradizionali (C processo) così come individuati nel stesso verbale della Conferenza di servizi del 19/02/2008, con le eccezioni per gli inquinanti di seguito riportati:

- per gli "Ossidi di azoto" risulta più appropriato stabilire il valore limite di 200 mg/Nmc indicato al punto 4.8.3 "Essiccazione materiali inerti e di recupero nella produzione di conglomerati bituminosi" dei Criteri CRIAER, approvati con la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99, anziché il valore di 500 mg/Nmc che derivava da una precedente autorizzazione n. 545 del 24/07/1998;
- per gli "Ossidi di zolfo" risulta più appropriato stabilire il valore limite di 800 mg/Nmc indicato al punto 4.8.3 "Essiccazione materiali inerti e di recupero nella produzione di conglomerati bituminosi" dei Criteri CRIAER, approvati con la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99, anziché il valore di 1700 mg/Nmc che derivava da una precedente autorizzazione n. 545 del 24/07/1998 e dal punto [12] della Parte III dell'Allegato I alla Parte quinta del Dlgs 152/06 e smi.

Pertanto alla luce della modifica non sostanziale in oggetto, si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- sostituzione, per le motivazioni sopra descritte, dei valori limite dell'emissione E1 indicati nelle tabelle al punto 1. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportate:

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (inteso come valore medio su 30 minuti riferito al 17% di Ossigeno)
Polvere totale	22,8
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	89
Cloruro di idrogeno (esprese come HCl)	40,2
Fluoruro di idrogeno (espresso come HF)	4,3
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	998
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	500

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti minimo e di 8 ore come massimo riferito al 17% di Ossigeno)
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Tallio e suoi composti (espressi come Ti)	0,128
Mercurio e suoi composti espressi come (Hg)	0,128
Metalli pesanti totali intesi come somma di: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,74
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1

con quelli indicati nella tabella di seguito riportata:

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (riferito al 17% di Ossigeno)
Polveri totali	20
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	150
Cloruro di idrogeno (esprese come HCl)	30
Fluoruro di idrogeno (espresso come HF)	5
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	800
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	200
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Tallio e suoi composti (espressi come Ti) + Mercurio e suoi composti espressi come (Hg)	0,2
Metalli pesanti totali intesi come somma di: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	1
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1

- eliminazione delle prescrizioni 5., 6., 7., e 8. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" riferite alla messa in esercizio e a regime delle emissioni CLS1 e CLS2, in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente

autorizzazione” a seguito delle eliminazioni e di cui sopra.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato A alla AUA adottata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 286 del 22/06/2009 prot. n. 59149/2009, come modificata e integrata con gli atti n. 120 del 22/03/2010 prot. n. 28361/2010 e n. 266 del 12/07/2011 prot. n. 75179/2011, integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA, conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/09/2017 P.G.N. 39294, integrata dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 30/10/2018 acquisita al PGFC n. 18662 del 31/10/2018, per il rilascio del presente aggiornamento di AUA.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE C1	RISCALDAMENTO SCAMBIATORE CABINA DI DECOMPRESSIONE METANO (56,7 kW, a metano)
EMISSIONE C2	TRAMOGGE CLS (34,8 kW, a metano)
EMISSIONE E2	BRUCIATORE PER RISCALDAMENTO BITUME - <u>NORMALE FUNZIONAMENTO</u> (Riello RS70 – 814 kW, a metano)

provenienti da impianti termici, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc *

*Il valore limite di emissione si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

EMISSIONE E2	BRUCIATORE PER RISCALDAMENTO BITUME – <u>FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA</u> (Riello RL130 – 948 kW, a gasolio)
---------------------	--

proveniente da un impianto termico con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4

del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati dalla prima tabella del punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	150 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.700 mg/Nmc *

* Il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%. Visto che a partire dal 1 gennaio 2008 il gasolio deve avere contenuto di zolfo inferiore o uguale a 0,1 % il valore limite per gli ossidi di zolfo si considera rispettato.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C3 – CALDAIA UFFICI (25,8 kW, a metano)

EMISSIONE C4 – CALDAIA SPOGLIATOI (25,8 kW, a metano)

EMISSIONE C5 – CALDAIA ABITAZIONE (25,8 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO

NORMALE FUNZIONAMENTO:

bruciatore YROS 20/60 (16,41 MW) alimentato a **METANO**

FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA:

bruciatore YROS 20/60 (17,1 MW) alimentato ad **OLIO COMBUSTIBILE**

Portata massima	90.000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂)
Polveri totali	20
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	150
Cloruro di idrogeno (esprese come HCl)	30
Fluoruro di idrogeno (espresso come HF)	5
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	800
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	200
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Tallio e suoi composti (espressi come Tl) + Mercurio e suoi composti espressi come (Hg)	0,2
Metalli pesanti totali intesi come somma di: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	1
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene	0,1

Dibenz[a,h]antracene	
Benzo[b]fluorantene	
Benzo[j]fluorantene	
Benzo[k]fluorantene	
Benzo[a]pirene	
Dibenzo[a,e]pirene	
Dibenzo[a,h]pirene	
Dibenzo[a,i]pirene	
Dibenzo[a,l]pirene	
Indeno[1,2,3-cd]pirene	

EMISSIONE E3 – TRAMOGGIA – FRANTOIO – VALLO SELEZIONATORE

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	18	mg/Nmc

Trattandosi di impianto posizionato all'esterno, le cappe di aspirazione devono essere posizionate sui punti di estrazione dell'aria con tutti gli accorgimenti per evitare mal funzionamenti degli impianti di captazione che provochino fuoriuscite di polveri (cortocircuiti d'aria, ecc.).

EMISSIONE CLS1 – SILOS CEMENTO E TRASPORTO CEMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	7,7	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE CLS2 – CARICO AUTOBETONIERE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

2. Le **emissioni diffuse di polveri in atmosfera** derivanti dalle attività di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**
 - a) corretta manutenzione e funzionamento dell'impianto di irrorazione per la bagnatura della zona di stoccaggio, al fine di evitare la formazione di polvere durante la movimentazione dei materiali e nelle condizioni atmosferiche sfavorevoli (vento forte);
 - b) si dovrà provvedere al mantenimento in buono stato della barriera frangivento, per il contenimento delle polveri, installata lungo il perimetro aziendale;
 - c) l'altezza dei cumuli non dovrà essere superiore a cinque metri di altezza;
 - d) dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti messi in

riserva, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.

3. Relativamente alla **emissione E1** si prescrive quanto di seguito indicato:
 - a) dovrà essere comunicata tempestivamente l'attivazione dell'alimentazione ad olio combustibile, descrivendo le cause dell'emergenza e le azioni intraprese per riprendere l'alimentazione a metano;
 - b) l'utilizzo in emergenza dell'alimentazione ad olio combustibile deve essere il più breve possibile;
 - c) le operazioni di attivazione e disattivazione dell'alimentazione ad olio combustibile devono essere riportate sul **registro** di cui al successivo **punto 6.**;
 - d) l'utilizzo di olio combustibile in situazioni di emergenza è autorizzato **solo fino al 31/12/2019.**
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E3, CLS1 e CLS2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere registrate le operazioni di attivazione e disattivazione dell'alimentazione ad olio combustibile in emergenza, come richiesto al precedente punto 3. lettera c) relativamente alla **emissione E1.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.